



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Bando di selezione per complessivi 130 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia e all'estero.

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, in via sperimentale, il contingente dei Corpi Civili di Pace, il quale prevede che all'organizzazione del contingente stesso si provveda ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77;

VISTO l'art. 28, comma 10, della legge 11 agosto 2014, n.125, il quale prevede che: "L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015 con il quale è stata disciplinata l'organizzazione del contingente di Corpi Civili di Pace istituito in via sperimentale per il triennio 2014-2016;

VISTO il "Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" approvato con decreto del Capo del Dipartimento del 15 dicembre 2015;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ed in particolare l'art. 8 contenente i principi ed i criteri di delega al Governo in materia di servizio civile universale;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed entrato in vigore il 18 aprile 2017, recante: "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106";

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2019 con il quale sono state approvate le "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale";

VISTI in particolare l'articolo 16, comma 3, del precitato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che prevede che gli assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, siano esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali e l'articolo 26, comma 1, dello stesso decreto che disciplina la fase transitoria prevedendo che "fino all'approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale";

VISTO l'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. concernente: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018, recante criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato, On.le Vincenzo Spadafora, sono state delegate le funzioni in materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2018, n. 1676, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Valeria Vaccaro;

VISTO l'Avviso del Capo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e pubblicato in data 27 dicembre 2017 sul sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.3 del sopra citato "Prontuario", sono stati resi noti agli enti di cui al comma 3, dell'art.1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015:

- a) l'elenco dei Paesi esteri nei quali è possibile prevedere la realizzazione di progetti dei Corpi Civili di Pace;
- b) la possibilità di presentare progetti per i Corpi Civili di Pace entro il termine del 16 marzo 2018;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 16 marzo 2018 sono pervenuti 28 progetti per complessivi 146 volontari, presentati da enti iscritti all'Albo nazionale e agli Albi regionali e delle Province autonome di servizio civile, di cui 21 progetti riguardanti le aree di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto per complessivi 98 volontari; 4 progetti riguardanti l'emergenza ambientale all'estero per 28 volontari e 3 progetti per l'emergenza ambientale in Italia per 20 volontari;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento n. 544/2018 del 30 maggio 2018 con il quale è stata nominata la Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti per i Corpi civili di pace;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, in data 1° giugno 2018, ha trasmesso alla Commissione 27 progetti in quanto il progetto denominato "Corpi Civili di Pace: più ponti sul fiume Ibar" presentato dall'ente G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà per n. 6 volontari, è stato escluso dalla valutazione di merito a seguito dell'esame preliminare effettuato dal Servizio Accreditamento e Progetti ai sensi del paragrafo 5.1 del citato "Prontuario" e, pertanto, non sottoposto all'esame della Commissione;

VISTA la comunicazione del 12 luglio 2018 con la quale l'ente Fondazione AVSI in merito al progetto denominato "Aiuto umanitario e sviluppo rapporti tra comunità residenti e profughi in Libano e Giordania", rinuncia alle attività da svolgersi nel territorio della Giordania, per le quali era previsto l'impiego di n. 2 volontari;

CONSIDERATO che a conclusione della valutazione dei progetti dei Corpi Civili di pace l'esito è stato il seguente:

24 progetti positivamente valutati, per 126 volontari, di cui:

- 17 progetti - aree di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto all'estero per 78 volontari;
- 4 progetti - emergenza ambientale all'estero per 28 volontari;
- 3 progetti - emergenza ambientale in Italia per 20 volontari;

e 3 progetti esclusi dalla valutazione per 12 volontari;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 833/2018 del 17 settembre 2018, pubblicato nella medesima data sul sito internet del Dipartimento, con il quale sono stati approvati i lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto n. 544/2018 del 30 maggio 2018;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre con la quale l'ente Cesc Project in merito al progetto denominato "Appennino fragile", per sopraggiunte esigenze organizzative, ha rinunciato alle attività da svolgersi presso la sede di Aielli (AQ), per le quali era previsto l'impiego di n. 2 volontari;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento n. 976 del 19 novembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale il 23 novembre 2018, con il quale l'elenco dei progetti positivamente valutati è stato integrato dal progetto denominato "Corpi Civili di Pace: più ponti sul fiume Ibar" presentato dall'ente G.U.S. - Gruppo Umana Solidarietà, per l'impiego di 6 volontari, precedentemente escluso dalla valutazione a seguito dell'esame preliminare effettuato dal Servizio Accreditamento e Progetti ai sensi del paragrafo 5.1 del citato "Prontuario" e successivamente riammesso a valutazione con esito positivo;

VISTO il DPCM in data 22 febbraio 2019 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2019, n. 540, ed in particolare l'art. 1 che modifica l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 e sostituisce la denominazione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in "*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*";

RITENUTO di indire un bando per la selezione di complessivi 130 volontari dei Corpi Civili di Pace, di cui 112 da avviare in progetti da realizzarsi all'estero e 18 da avviare in progetti da realizzarsi in Italia;

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 130 volontari da avviare nel 2019 nei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi all'estero (112 volontari) e in Italia (18 volontari), presentati dagli enti di cui all'*Allegato 1* e approvati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015.

I progetti hanno una durata di dodici mesi, con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1400 ore annue.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.

La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l'esame delle graduatorie di cui all'articolo 5. L'avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 16 settembre 2019. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l'impiego dei volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa in € 433,80 l'assegno mensile per lo svolgimento del servizio, al quale viene aggiunta un'indennità estera giornaliera con le modalità descritte al successivo articolo 8. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestatato come volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per i volontari è prevista un'assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un'assicurazione integrativa attivata dall'ente laddove siano previste particolari attività.

Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
- b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Inoltre è richiesto al candidato di:

- a) essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
- b) essere a conoscenza della lingua inglese al livello B2 e di una seconda lingua straniera funzionale al progetto.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio per i Corpi Civili di Pace:

- aver già svolto o interrotto il servizio civile nazionale/universale;
- aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma europeo "Garanzia Giovani" e nell'ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.

Nel periodo di vigenza del presente bando, i volontari che sono impegnati nei progetti per l'attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani e/o nei progetti inseriti nel bando di servizio civile pubblicato il 20/08/2018, possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio dei Corpi Civili di Pace solo a condizione che sia naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l'esperienza intrapresa.

Art. 3

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all'elenco dei progetti di propria competenza di cui all'*Allegato 1*, anche le informazioni di seguito riportate relativamente a ciascun progetto, secondo lo schema di cui all'*Allegato 2*: i criteri per la selezione dei volontari, le sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impegnati, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, gli aspetti organizzativi e gestionali, le caratteristiche delle conoscenze acquisibili e la formazione specifica dei volontari. Sarà facoltà dell'ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l'intero elaborato progettuale, avendo altresì l'onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani. E' obbligo per gli enti pubblicare sulla *home page* dei propri siti internet gli indirizzi cui è possibile far pervenire le domande, nonché i giorni e gli orari di apertura per la presentazione a mano delle stesse.

Art. 4

Presentazione delle domande

Gli aspiranti volontari (d'ora in avanti "candidati") dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
- 2) a mezzo "raccomandata A/R";
- 3) consegna a mano.

Le domande di partecipazione devono essere inviate, via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre l'8 aprile 2019. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato perentoriamente alle ore 12.00 dell' 8 aprile 2019.

Le domande trasmesse oltre il termine innanzi stabilito o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell'*Allegato 3* al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dall'*Allegato 4* relativo all'autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un *curriculum vitae* reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall'*Allegato 5* debitamente firmato relativo all'informativa "Privacy", redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016;

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it – nella pagina dedicata al presente bando.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando.

La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine.

Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:

- la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede);
- il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda);
- il mancato invio dall'autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal caso l'ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
- il curriculum vitae redatto in forma diversa dall'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (sarà cura dell'ente provvedere a farlo regolarizzare);
- il mancato invio dell'informativa "Privacy" (Allegato 5) (sarà cura dell'ente provvedere ad acquisirla).

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e all'informativa "Privacy" il candidato è escluso dalla selezione.

Art. 5

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015, dall'ente che realizza il progetto.

Per ciascun candidato, l'ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall'articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l'ente provvede a dare comunicazione all'interessato. L'ente accerta, altresì, che l'*Allegato 5* relativo all'informativa "Privacy" ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato.

L'ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "servizio civile" sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

L'ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

L'ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in *Allegato 6*, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

Per i progetti da realizzarsi all'estero l'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015, accerta il possesso da parte dei candidati della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del quadro comune di riferimento dell'Unione Europea e di una seconda lingua straniera funzionale al progetto.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l'ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tener conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.

Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.

Art. 6

Istruzioni operative per gli enti

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente, unitamente alla dichiarazione di cui all'*Allegato 7*, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it, in aggiunta alla seguente documentazione:

- a) domande di partecipazione (*Allegato 3*) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
- b) documenti di identità degli interessati;
- c) informativa "Privacy" (*Allegato 5*)

Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità del Dipartimento.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: codice dell'ente (NZ...../SU.....), denominazione dell'ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.

Il termine per la trasmissione delle graduatorie tramite PEC - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi - è stabilito all'8 luglio 2019, a pena di non attivazione del progetto.

L'avvio al servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 16 settembre 2019.

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto, il mancato invio della dichiarazione di cui all'*Allegato 7*.

L'ente accerta che il candidato sottoscriva il contratto dei Corpi Civili di Pace firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all'articolo 7, e ne trasmette copia, controfirmata dal responsabile dell'ente stesso, al Dipartimento via PEC, indicando in calce la data di effettiva presentazione in servizio.

Art. 7

Adempimenti del volontario per l'avvio al servizio

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare a ciascun candidato idoneo selezionato, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una *password* con i quali accedere all'area riservata del sito del Dipartimento. Il candidato, attraverso il sito, scarica, per la sottoscrizione, il contratto dei Corpi Civili di Pace firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo articolo 9.

Art. 8

Specifiche operative per i progetti all'estero

Ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati nella realizzazione di progetti all'estero, in aggiunta all'assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all'estero e differenziata in base al criterio del "costo paese" in cui i volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all'estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.

La misura dell'indennità estera giornaliera spettante ai volontari è specificata nella tabella di cui *all'Allegato 8*.

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l'alloggio, corrisposto all'ente titolare del progetto durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Anche la misura del contributo estero giornaliero è specificata nella citata tabella di cui *all'Allegato 8*.

Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

Il Dipartimento organizza a Roma, nel mese di dicembre 2019, un periodo di formazione generale della durata di tre giorni per tutti i volontari avviati in servizio con il presente bando, anche al fine di raccogliere i primi feedback sull'attività svolta. A tali incontri è opportuna la partecipazione delle figure degli enti che seguono i progetti anche in loco.

Gli enti sono pertanto invitati a pianificare il rientro intermedio dei volontari, previsto nei progetti, in concomitanza con tale periodo. Con apposita comunicazione il Dipartimento indicherà a breve le date specifiche di tale formazione.

I volontari idonei selezionati in progetti all'estero, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito, atteso che l'inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all'estero dei volontari non registrati. L'eventuale partenza all'estero di volontari non registrati comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Prima dell'impiego all'estero, i volontari sono tenuti a partecipare ad attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza organizzate dal MAECI. Su disposizione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano competente per territorio, i volontari partecipano anche a riunioni sulla sicurezza organizzate nella zona di intervento.

Durante il periodo di permanenza all'estero i volontari si attengono alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'ente o dall'organizzazione presso cui sono impegnati. In mancanza di tali indicazioni, i volontari informano la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si attengono alle disposizioni in materia di sicurezza da questi ultimi impartite.

In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti nel luogo o per gravi ragioni di opportunità, il MAECI può disporre il trasferimento temporaneo in altra località o il rimpatrio dei giovani volontari, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento e all'ente o all'organizzazione presso cui i giovani volontari prestano servizio. Il MAECI individua, laddove opportuno in accordo con le autorità competenti dei Paesi esteri interessati, ulteriori misure di tutela della sicurezza dei volontari.

Art. 9

Obblighi di servizio dei volontari

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. È obbligo dei volontari rispettare le indicazioni contenute nel contratto dei Corpi Civili di

Pace e le prescrizioni impartite dall'ente titolare del progetto in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni connesse al progetto medesimo.

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti dei Corpi Civili di Pace, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei candidati inseriti negli elenchi di cui all'articolo 6 sono trattati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la politiche giovanili e il servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.

I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva, in qualità di "*Responsabile del trattamento*" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati raccolti dal Dipartimento saranno trattati ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione dei Corpi Civili di Pace.

La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l'esclusione dalla selezione.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la politiche giovanili e il servizio civile universale - all'indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all'attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Art. 11
Disposizioni finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione e gestione dell'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento.

Roma, 8 marzo 2019

dott.ssa Valeria Vaccaro
F.to Valeria Vaccaro